

TRIBUNALE DI URBINO

11 novembre 2011

Il Giudice designato.

all'esito della riserva assunta all'udienza del 27.10.2011

Fatto

Rilevato che la difesa ricorrente, nel prospettare le ragioni della pretesa cautelare, muove da due assunti principali: il mancato perfezionamento del "contratto plurilaterale contenuto nella scrittura privata del 30.3.2010" ad esito della tempestiva revoca dell'accettazione ad opera di I. C e lo nullità, sotto diversi profili, del trust istituito dal de cuius o, quantomeno, la lesività di tal ultimo atto della quota di legittima della ricorrente, sì da essere suscettibile di riduzione.

In secondo luogo, rappresenta che, quand'anche si volesse sostenere l'avvenuta conclusione del contratto di cui alla scrittura del 30.3.2010, esso andrebbe qualificato come divisione transattiva e sarebbe affetto da nullità ai sensi del primo comma dell'art. 1972 c.c. o da annullabilità ai sensi del secondo comma dell'art. 1972 c.c. nonché per "errore di fatto sul supposto perfezionamento dei due atti di trasferimento dei beni in trust"

Infine, il contratto in esame sarebbe, comunque, suscettibile di rescissione per lesione oltre il quarto, giusto il disposto di cui all'art. 763 c.c. e di eterointegrazione ai sensi della norma di cui all'art. 762 c.c..

I resistenti, ad eccezione di L. C. contestano le avverse deduzioni; altresì, in via preliminare, M. & A. TRUST COMPANY s.r.l., eccepisce l'incompetenza per territorio del giudice adito.

Principiando la delibazione da tal ultima eccezione, e sufficiente rilevare che, stando a quanto emerge dal ricorso, la difesa ricorrente preannuncia la proposizione di tutte le azioni di merito, indicate nell'atto introduttivo, nei confronti di tutti i resistenti.

Emerge, dunque, una situazione di litisconsorzio facoltativo atteso che tali domande sono connesse per l'oggetto e presuppongono la decisione di identiche questioni.

Il rilevato litisconsorzio facoltativo consente l'accesso al criterio di competenza di cui all'art 33 c.p.c. sicché il Tribunale di Urbino, competente per territorio ai sensi dell'art. 18 c.p.c. con riferimento alle domande formulate nei confronti degli altri resistenti, è altresì competente per territorio in ordine alle domande formulate nei confronti di M TRUST COMPANY s.r.l. L'eccezione, pertanto, si rivela infondata.

Passando al merito, l'indagine deve muovere dallo scrutinio in ordine al perfezionamento o meno del contratto di cui alla scrittura sopra richiamata.

Al proposito, occorre osservare che l'efficacia della revoca dell'accettazione contrattuale, al pari dell'efficacia degli altri atti unilaterali, è subordinata al rispetto del requisito delle recettività.

Ai sensi delle norme di cui agli artt 1328, 1334, 1335 c.c., essa deve essere portata alla diretta conoscenza del destinatario, per esso intendendosi colui che ha già espresso la volontà di concludere il contratto.

Come noto, si presume che l'atto sia portato alla conoscenza del destinatario allorquando giunga all'indirizzo di quest'ultimo.

Va da sé che il requisito della recettività deve essere contemplato anche degli atti unilaterali propedeutici alla formazione del contratto che intervengano nella conclusione del negozio plurilaterale, al proposito rilevandosi che quest'ultimo "si perfeziona e diviene efficace con il consenso di tutti i contraenti (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 718 del 30/01/1980)". Traslando quanto considerato al caso di specie, deve osservarsi che L. C. ha inviato i due fax del 31.3.2010 unicamente a tale F. P. ovvero ad un soggetto che, lungi dal rappresentare tutti i referenti soggettivi del regolamento contrattuale e dell'aver espresso per essi la volontà di concludere il contratto, era stato unicamente "incaricato da tutte le parti al fine di sovrintendere alle trattative".

Ne consegue che gli atti veicolati tramite fax, quand'anche per ipotesi li si volesse ricondurre sotto il profilo del contenuto all'ambito della revoca dell'accettazione, risultano privi di efficacia nei confronti di V. M. L. P. I. S. M. - TRUST COMPANY s.r.l. poiché, in

carenza di elementi probatori di segno contrario, non portati alla conoscenza di quest'ultimi.

Come emerge dalla scrittura prodotta, in data 1.4.2011 M. TRUST COMPANY s.r.l., ha formulato la propria accettazione.

Dunque, in data 1.4.2011 il contratto si è definitivamente perfezionato: si transita dalla fase delle trattative alla fase dell'esecuzione del contratto: non vi è più tempo e spazio per la revoca dell'accettazione.

Ad esito di un primo approccio ermeneutico, condotto alla luce dei consueti criteri di interpretazione di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. il contratto in esame deve essere qualificato come transazione divisoria.

Come noto, la distinzione tra diviene transattiva e transazione divisoria si coglie con riferimento allo scopo pratico perseguito dalle parti: vi è divisione transattiva quando è prevalente l'intento divisorio, sicché gli aspetti transattivi sono accessori e consequenziali alla finalità divisoria e, dunque, ristretti a liti, in essere o potenziali, che traggono origine proprio dalla divisione.

Di contro, vi è transazione divisoria quando è prevalente ed originario l'intento transattivo, che, dunque, è incentrato su una lite preesistente al compimento delle operazioni di divisione.

Al fine di meglio declinare un parametro di classificazione non scevro da astrazione, valore indiziario assume la modalità di realizzazione della divisione: se essa avviene tramite formazione di porzioni corrispondenti alle quote predeterminate, vi è divisione transattiva: di contro, se la divisione si risolve nell'attribuzione di beni senza il rispetto della proporzionalità tra le attribuzioni patrimoniali e le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione, vi è transazione divisoria (così, ex pluribus, Sentenza della Corte di Cassazione n. 20256 del 18/09/2009).

Traslando tali principi al caso di specie, va rilevato che dall'esame del contenuto complessivo della scrittura emerge il comune intento di prevenire il sorgere di una controversia relativa alla determinazione dell'asse ereditario ed, in particolare, incentrata sulla "fondatezza o meno delle eccezioni articolate dalle signore L. P. C. circa la presunta lesione della loro quota di legittima", sicché le parti "dichiarano di rinunciare, come rinunciano, a qualsivoglia eccezione in merito alla presunta lesione di quota di legittima ad opera del testamento olografo lasciato dal defunto L., nonché dalla successiva istituzione del Trust L., e dai relativi atti di dotazione del fondo in trust, tenuto conto anche delle donazioni dirette ed indirette effettuate in vita dal rispettivo padre e coniuge nei confronti di tutti gli eredi".

In tal senso, l'art. 6 della scrittura stabilisce che "le parti null'altro più avremo da pretendere e/o richiedere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione, direttamente o indirettamente collegata all'intervenuto decesso del signor G. L. al compendio ereditario morendo dismesso dallo stesso, nonché all'istituzione del Trust L. e dei relativi atti di dotazione del fondo in trust. Le parti pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta, contestazione, pretesa ed obbligazione azionabile, contrattuale ed extracontrattuale, civile o penale, anche se fino ad ora mai fatta valere e ad ogni domanda proposta o proponibile in sede giudiziaria, anche in via di reciproca transazione e novazione, per le predette causali".

L'intento transattivo perseguito dalle parti non è, dunque, limitato alle sole controversie relative all'attuazione della divisione ma riguarda possibili liti che si pongono a monte della divisione, concernenti, nello specifico, l'eventuale lesione della quota di legittima dei legittimari.

Ne consegue che la divisione, lungi dal prospettarsi quale scopo negoziale preminente, si risolve in mero strumento di tacitazione dell'eventuale pretesa del legittimario veicolata tramite azione di riduzione.

Ad ulteriore conferma di tale assunto, vi è che l'intento divisorio, avente in sostanza efficacia subordinata e consequenziale al preminente interesse transattivo è stato perseguito tralasciando la previa determinazione delle quote dei coeredi e, dunque, abbandonando già all'origine il criterio della proporzionalità tra quota ed attribuzione patrimoniale.

L'acclarata natura di transazione divisoria del contratto in esame conduce, di per sé, ad un giudizio prognostico del tutto sfavorevole in ordine alla fondatezza delle pretese relative alla rescissione del contratto ed alla sua integrazione ai sensi dell'art. 762 c.c..

L'indagine, pertanto, si concentra sulla verifica della presumibile fondatezza delle azioni incentrate sull'invalidità della transazione divisoria.

Tale tema sottintende il previo esame della validità dell'atto istitutivo del trust e dei correlati atti di dotazione.

Al riguardo, la difesa ricorrente, in primo luogo, ne deduce la nullità in ragione della carenza di elementi di internazionalità, con conseguente sottrazione all'ambito precettivo della Convenzione dell'Aia dell'1.7.1985, ratificata con la legge n. 364 del 1989, sì da

sostenere la nullità del c.d. trust interno.

La deduzione non appare condivisibile.

Essa, invero, a ben considerare, si risolve nell'affermazione secondo cui il negozio atipico, e tale appunto sarebbe il trust interno in quanto estraneo alle previsioni della richiamata convenzione di diritto privato internazionale, e per ciò solo nullo.

Tale affermazione, come evidente, non può trovare accoglimento alcuno in un ordinamento che, anche a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione, è costato sul riconoscimento della piena autonomia negoziale dei privati, che, come noto, ai sensi del secondo comma dell'art. 1322 c.c., e dell'art. 1324 c.c., possono concludere anche contratti ed atti unilaterali atipici purché in concreto assistiti da causa lecita, intesa come scopo pratico perseguito dai contraenti, così dovendosi intendere il requisito della realizzazione di "interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico".

In altri termini, la circostanza dell'atipicità normativa del trust non conduce, di per sé, all'affermazione della nullità di tale congegno negoziale.

Diversamente, onde verificarne la validità, occorre concentrare l'attenzione sul profilo causale, per esso intendendosi tanto quello esterno, che si risolve nell'effetto esteriore dell'atto, tanto quello interno, che si identifica con lo scopo pratico perseguito dai contraenti.

In tale ottica, non appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il trust sarebbe predicato dal connotato della residualità con la conseguenza che le parti potrebbero proficuamente accedere ad esso solo in carenza di modelli contrattuali tipici, parimenti idonei, all'esito di una valutazione in concreto, a consentire il conseguimento della portata effettuale calata nel trust.

Infatti, come noto, l'autonomia negoziale privata si manifesta non solo tramite la conclusione di contratti atipici ma anche attraverso la scelta tra modelli negoziali aventi analoga portata effettuale, siano essi tipici od atipici.

In tal senso, così come ad esempio i privati possono liberamente optare tra il concludere un contratto di vendita di cosa futura ed un contratto di appalto, deve parimenti affermarsi che essi possono scegliere tra lo stipulare un patto di famiglia, da ultimo disciplinato dagli artt. 768 bis e ss. c.c., ed un trust, senza che per ciò solo, e dunque in astratto e con conseguente pretermissione di ogni indagine sull'elemento causale, possa ritenersi inammissibile, *rectius* nullo, il trust, quasi a voler affermare in via pretoria il principio della prevalenza del tipico sull'atipico.

Tanto premesso, va rilevato, sul punto aderendo alla dottrina maggioritaria ed alla giurisprudenza, che vi è compatibilità tra la struttura del trust, per essa intendendosi la portata effettuale esterna, ovvero l'effetto di segregazione che connota i beni conferiti al trustee in ragione dei collegati atti di dotazione, ed i principi dell'ordinamento.

In primo luogo, è sufficiente rilevare la oramai condivisa recessività del principio del *numerus clausus* dei diritti reali, a fronte, invece, del riconoscimento di plurimi statuti proprietari e, dunque, anche di una proprietà particolarmente conformata, quale quella attribuita al trustee, che già sconta, nel suo momento genetico, particolari limiti alle facoltà di disposizione e godimento.

In secondo luogo, va osservato che l'ordinamento conosce plurime ipotesi di segregazione patrimoniale, di patrimoni destinati e di patrimoni separati: si pensi, in tal senso e facendo riferimento soltanto ad alcune delle ipotesi codicistiche, al fondo patrimoniale, all'ipotesi disciplinata dall'art. 1707 c.c. in tema di mandato, all'ipotesi disciplinata in tema di rendita vitalizia dall'art. 1881 c.c., ai patrimoni destinati ad un unico affare ed alla correlata ipotesi del finanziamento destinato ad uno specifico affare, di cui, rispettivamente agli artt. 2447 bis c.c. e 2447 decies c.c..

Trattasi, dunque, di un effetto, quello segregativo, già variamente declinato dall'ordinamento in diverse forme, più o meno intense, ed in relazione a diverse fattispecie.

Infine, con riferimento alla compatibilità tra gli effetti esterni del trust ed il principio dell'universalità della garanzia patrimoniale, di cui al secondo comma dell'art. 2740 c.c., occorre rilevare che tale principio si configura da ultimo fortemente eroso, nel suo ambito precettivo, dalla norma di cui all'art. 2645 ter c.c..

Tale norma, che lungi dall'operare la tipizzazione di specifiche figure negoziali ne disciplina unicamente gli effetti, opera appunto il riconoscimento in termini generali dell'effetto lato sensu segregativo, anche qualora esso derivi da un atto atipico, purché tale effetto non sia strumentale al conseguimento di fini ritenuti riprovevoli dall'ordinamento.

Sebbene la concreta realizzazione dell'effetto segregativo sia subordinata al concorso di circostanze indicate dalla norma, ciò che

rileva è che quest'ultima si palesa idonea ad integrare la riserva di legge di cui al secondo comma dell'art. 2740 c.c..

Ne consegue la recessività del principio dell'universalità della garanzia patrimoniale rispetto all'operatività dei vincoli di destinazione e separazione, quand'anche derivanti da atti atipici, sicché, un atto atipico non può essere ritenuto invalido, ad esito dello scrutinio della sua struttura esterna, per il sol fatto che tende a realizzare l'effetto di segregazione

Tanto osservato, l'indagine si concentra sull'esame della liceità della causa in concreto.

L'atto istitutivo del trust riferisce che la finalità di esso va ravvisata nell'intento di assicurare il passaggio generazionale dell'impresa e la stabilità della governance della capogruppo S. s.r.l., tramite attribuzione delle prerogative di amministrazione e gestione a I. S. sostanzialmente individuato anche quale destinatario ultimo della proprietà delle quote della società.

In carenza di elementi probatori di segno contrario, appare del tutto verosimile che vi sia piena corrispondenza tra quanto emerge dall'atto istitutivo del trust e quanto in concreto perseguito dalle parti dell'atto.

Orbene, la riferita finalità non configge con alcuno dei parametri codificati dell'art. 1343 c.c.

Infatti, l'esigenza di evitare che la morte del disponente abbia finalità lato sensu pregiudizievoli sul prosieguo dell'attività di impresa, sia essa svolta in forma societaria o meno, quali ad esempio la frammentazione degli assetti proprietari, oltre ad essere apprezzata dal diritto europeo, tampoco è aliena al diritto interno ed, anzi, è raccolta e sottesa all'istituto dai patti di famiglia.

Pertanto, richiamato quanto sopra esposto in tema di ammissibilità del negozio atipico pure in costanza di un contratto tipizzato avente medesima portata effettuale, deve affermarsi, in via generale, la validità del trust interno (in tal senso, ex pluribus. Sentenza del Tribunale di Bologna del 1/10/2003. Sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 27.8.2011, Sentenza del Tribunale di Brindisi del 18.3.2011) e, nello specifico, la liceità dello scopo pratico perseguito dal TRUST L. e dei correlati atti di dotazione, quest'ultimi evidentemente supportati da causa esterna, al pari, ad esempio, degli alti di conferimento delle società e degli atti di dotazione delle fondazioni.

Tra l'altro, quand'anche per mera ipotesi si volesse ritenere che lo scopo perseguito dal disponente sia stato unicamente quello di realizzare una liberalità indiretta a favore di L. S. il trust ed i correlati atti di dotazione, lungi dal perseguire finalità riprovevoli per l'ordinamento, risulterebbero ugualmente validi.

Come noto, pur a fronte dell'aspettativa dei legittimari, l'individuo può in vita disporre tramite donazioni, od altri atti di liberalità, di tutto il suo patrimonio.

Tali atti, lungi dal prospettarsi come nulli, che nell'ordinamento non vi è alcuna norma limitativa dell'autonomia negoziale del soggetto capace di disporre donandi causa dei propri beni, risultano validi, salva, come ovvio, la connotazione di lesività qualora pregiudicanti la quota di legittima.

Così come l'atto dispositivo compiuto dal debitore è lesivo qualora rechi nocumento all'aspettativa di soddisfacimento del creditore, così, parimenti, l'atto di liberalità compiuto inter vivos può essere lesivo della posizione ereditaria dei legittimari.

La lesività non si identifica con la nullità ed, anzi, presuppone la validità dell'atto "impugnato" la nullità attiene al momento genetico del contratto: esso nasce nullo e, pertanto, già all'origine improduttivo di effetti.

La lesività opera esclusivamente sul piano della portata effettuale: l'atto lesivo della posizione dei legittimari nasce valido e, dunque, da subito produttivo di effetti.

La lesività, pertanto, si palesa quale connotato eventuale, che ben potrebbe ad esempio il legittimario premorire al donante, e sopravvenuto

La collocazione della lesività nel momento successivo alla genesi del contratto comporta che essa possa interferire unicamente sul piano degli effetti: l'atto lesivo è valido ma inefficace nei confronti del legittimario che ha esperito con successo l'azione di riduzione.

Infine, tampoco può ritenersi che il trust L. sottintenda un patto successorio istitutivo, pertanto affetto da nullità testuale ai sensi dell'art. 458 c.c.

Invero, il trust ed i correlati atti di dotazione, lungi dal produrre effetti obbligatori suscettibili di coazione giuridica e comportanti il sacrificio delle prerogative testamentarie, comportano immediati effetti traslativi, che, dunque, si verificano inter vivos, in un periodo cioè anteriore alla morte del disponente e, pertanto, sono del tutto disancorati da essa.

L'affermata validità del TRUST L. comporta, di per sé, la verosimile infondatezza dell'azione incentrata sulla nullità della transazione divisoria ai sensi del primo comma dell'art. 1972 c.c. e dell'azione di annullabilità formulata ai sensi del secondo comma di tale norma.

Parimenti, verosimilmente infondata appare la domanda di annullamento per "errore di fatto sul supposto perfezionamento dei due atti di trasferimento di beni in trust".

Ancor prima di verificare se la circostanza dedotta costituisca o meno un errore essenziale e riconoscibile, è sufficiente rilevare che, come emerge dalla documentazione prodotta, l'atto di dotazione relativo alle quote di S. s.r.l è stato accettato dal trustee, mentre la vicenda relativa al trasferimento o meno della somma di euro 1.050.000,00 è stata oggetto specifico di transazione ed il trustee ha rinunciato ad ogni pretesa in merito.

Infine, deve affermarsi anche la verosimile infondatezza dell'azione di riduzione.

Infatti, interpretata la transazione alla luce dei consueti canoni ermeneutici, trascendendo dunque da alcune imprecisioni terminologiche ma andando alla sostanza dell'accordo, emerge dagli artt. 4 e 6 che L. C. ha accettato i beni indicati nella scrittura a tacitazione di ogni pretesa relativa alla lesione della quota di legittima, sì da dismettere l'azione di riduzione.

Alla luce di quanto osservato, tutte le divise azioni di merito appaiono sprovviste di adeguato fumus.

L'insussistenza del fumus rende irrilevante ogni ulteriore indagine sul concorso del requisito del periculum e conduce, di per sé, al rigetto del ricorso.

Le spese del procedimento, liquidate nella misura indicata in dispositivo, devono seguire la soccombenza: tuttavia, con riferimento al rapporto processuale intercorrente tra L. C. e L. P. le spese devono essere integralmente compensate atteso che quest'ultima ha espresso una sostanziale acquiescenza alle deduzioni della ricorrente.

PQM

Visti gli artt. 670 e 669 bis e s.s. c.p.c. così provvede.

- rigetta il ricorso;

- condanna I. C. al rimborso, in favore di V. M. e L. S. delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.732.00 per diritti ed euro 6.895.00 per onorari, oltre rimborso forfetario del 12,5%. cpa ed IVA;

- condanna L. C. al rimborso, in M. TRUST COMPANY s.r.l. delle spese di giudizio che si liquidano in euro 620.73 per spese, euro 1.732,00 per diritti ed euro 6,895.00 per onorari, oltre rimborso forfetario del 12.5%. IVA e c.p.a;

- compensa integralmente le spese del procedimento tra I. C. e L. P..

Urbino, 10.11.2011

Il Giudice Designato Vito Savino

Depositato in Cancelleria il 11 NOV. 2011